



Allegato A)

***Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della
Regione Molise disponibili per il privato esercizio.***

CAPO I

FINALITA' E DESTINATARI

ARTICOLO 1.

1. Il presente atto di indirizzo ha la finalità di ottimizzare e standardizzare le procedure inerenti l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della *Regione Molise* al fine di dare completa funzionalità alle rete delle farmacie sull'intero territorio regionale mediante una maggiore efficienza dell'azione amministrativa. Il provvedimento è indirizzato agli organi istituzionali coinvolti, a più livelli e gradi, nella programmazione, gestione e vigilanza del servizio di assistenza farmaceutica.



* * *

CAPO II

REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE

ARTICOLO 1.

1. La *Pianta Organica* delle farmacie è lo strumento tecnico-amministrativo attraverso cui viene attuata la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico con riferimento all'area topografica del comune e al numero degli abitanti che vi risiedono, e individua nel territorio comunale la zona o circoscrizione territoriale nella quale può essere ubicata ciascuna farmacia e venire svolto il relativo diritto di esercizio.

ARTICOLO 2.

1. Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della *Pianta Organica* delle Farmacie della regione sono esercitate dalla *Giunta Regionale*. La *Pianta Organica* delle farmacie delle Province di Campobasso e Isernia è sottoposta a revisione dalla regione ogni due anni.
2. La revisione è effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari in base alle rilevazioni della popolazione residente nei comuni della regione pubblicata dall'*Istituto Centrale di Statistica* (I.S.T.A.T).
Il procedimento di revisione ha inizio con deliberazione della *Giunta Regionale* con la quale i comuni della regione sono invitati ad adottare la *Pianta Organica* del proprio territorio entro un termine stabilito.
3. La deliberazione della *Giunta Regionale* di cui al punto 2. del presente articolo è trasmessa ai comuni della regione ai fini della definizione della propria *Pianta Organica* delle farmacie nonché agli organi consultivi della regione quali l'*Azienda Sanitaria Regionale* (ASReM) e l'*Ordine Provinciale dei Farmacisti di Campobasso e Isernia*, ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri propositivi.



ARTICOLO 3.

1. I comuni approvano la propria *Pianta Organica* con delibera del *Consiglio Comunale*.
Nel provvedimento devono essere indicati, in modo dettagliato, il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona assegnata a ciascuna di esse.
2. Per i comuni che non adottano la delibera consiliare nel termine stabilito dalla *Giunta Regionale* con delibera di cui all'articolo 2, punto 2., del presente Capo, è confermata la *Pianta Organica* vigente.
3. La delibera consiliare di cui al punto 1. del presente articolo è trasmessa all'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* e al competente *Ordine Provinciale dei Farmacisti* per la formulazione del parere.

ARTICOLO 4.

1. L'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* e l'*Ordine Provinciale dei Farmacisti di Campobasso e Isernia* formulano il parere consultivo in ordine alla *Pianta Organica* deliberata da ogni singolo comune.
I pareri consultivi sono trasmessi alla Regione Molise entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari di cui all'articolo 3, punto 1., del presente Capo.
2. La regione acquisisce i pareri, di cui al punto 1. del presente articolo, esamina e valuta la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto in esso contenuti.
Essa ha facoltà di prescindere dai pareri di cui al punto 1. del presente articolo, in quanto obbligatori ma non vincolanti, al decorso del termine dei 45 (quarantacinque) giorni, di cui al punto 1. del presente articolo, e/o nel caso in cui ravvisi, a seguito di istruttoria, differenti e prioritari interessi in ordine alla pianificazione del servizio di assistenza farmaceutica. Nell'espletamento della fase istruttoria la Regione si avvale di organismi tecnico/amministrativi e può richiedere ulteriori informazioni, dati e/o documenti ai comuni interessati nonché la formulazione di ulteriori pareri all'*Azienda*



Sanitaria Regionale del Molise e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Campobasso e Isernia.

ARTICOLO 5.

1. A seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 4, punto 2. del presente Capo, la *Giunta Regionale* promuove l'intesa con la competente *Commissione Consiliare Permanente*, in ordine alla proposta di revisione della *Pianta Organica* delle Province di Campobasso e Isernia.
2. Acquisito il parere favorevole della *Commissione Consiliare Permanente* la *Giunta Regionale*, con propria deliberazione, approva la *Pianta Organica* delle farmacie delle Province di Campobasso e Isernia.

* * *

CAPO III

RICOGNIZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE VACANTI

ARTICOLO 1.

1. La *Ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio* è il procedimento tecnico-amministrativo attraverso cui sono individuate le sedi farmaceutiche della regione resesi *vacanti* a seguito di rinuncia/decadenza del titolare.



ARTICOLO 2.

1. La *Ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio* è approvata con deliberazione della *Giunta Regionale* a seguito del provvedimento di revoca dell'assegnazione della farmacia.

* * *

CAPO IV

PROCEDURA CONCORSUALE DIRETTA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE

ARTICOLO 1.

1. Le sedi farmaceutiche della *Regione Molise* sono assegnate a seguito di procedura concorsuale mediante lo scorrimento della *graduatoria regionale dei farmacisti idonei*. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, è indetto dalla regione mediante apposito provvedimento.
Al bando è data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione dello stesso nel *Bollettino Ufficiale della Regione* (BURM). Il bando è, altresì, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione* (BURM) e dello stesso viene data comunicazione al *Ministero della Salute*.
2. Al concorso sono ammessi i laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologia farmaceutica di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, maggiori di età, iscritti all'Albo professionale dei farmacisti, in possesso dei diritti civili e politici e degli altri



requisiti stabiliti nello specifico bando. I requisiti indicati dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

ARTICOLO 2.

1. Nell'ambito della procedura concorsuale la Regione nomina la *Commissione Esaminatrice*.

La *Commissione Esaminatrice* è così composta:

- n. 1 professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno 5 (cinque) anni in una delle materie oggetto di esame;
- n. 2 funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione dei quali almeno uno farmacista;
- n. 2 farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'*Ordine Provinciale dei Farmacisti*.

Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione.

2. Ciascun commissario dispone di 10 (dieci) punti per la valutazione dei titoli e di 10 (dieci) punti per la valutazione della prova attitudinale.

La Commissione formula la graduatoria dei candidati/farmacisti idonei secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.

E' escluso dalla graduatoria il candidato/farmacista che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.

ARTICOLO 3.

1. L'approvazione della *graduatoria finale dei farmacisti idonei* avviene mediante provvedimento della *Giunta Regionale* ed ha validità quadriennale.

La *graduatoria finale dei farmacisti idonei* è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise* (BURM).



CAPO V

ASSEGNAZIONE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE MOLISE

ARTICOLO 1.

1. Le sedi farmaceutiche *vacanti* o di *nuova istituzione* della *Regione Molise* disponibili per il privato esercizio sono assegnate mediante il <<*procedimento di interpello dei farmacisti*>> risultati idonei al concorso unico regionale di cui al Capo IV e inseriti nella relativa *graduatoria finale dei farmacisti idonei*. Il <<*procedimento di interpello dei farmacisti*>> si articola nelle fasi endo-procedimentali di cui al seguente articolo 2.

ARTICOLO 2.

1. I farmacisti inseriti nella *graduatoria finale dei farmacisti idonei* sono interpellati dalla regione affinché indichino, per iscritto, la sede farmaceutica prescelta o l'ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche messe a concorso. In ogni caso le sedi si intendono elencate nell'ordine decrescente di interesse.
2. L'interpello di cui al punto 1. del presente articolo, avviene mediante l'invio di lettera raccomandata A/R, intestata ad ogni candidato inserito nella *graduatoria finale dei farmacisti idonei*, indirizzata al domicilio indicato nella domanda di partecipazione al concorso, salvo ogni altra variazione fatta pervenire dall'interessato.
In caso di lettera raccomandata A/R non consegnata per assenza del farmacista/destinatario, si presume la conoscenza della stessa da parte del destinatario dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale. Tale avviso costituisce prova dell'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario ed è idoneo ad assicurare l'appartenenza alla sua sfera di dominio. E' fatto salvo il diritto del destinatario di superare la presunzione di conoscenza della lettera raccomandata dimostrando di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.



3. I farmacisti interpellati secondo le modalità di cui al punto 1. e 2. del presente articolo sono tenuti a rispondere entro 5 giorni (cinque giorni) dalla data di ricevimento dell'interpello (il termine è comprovato dal timbro dell'ufficio postale di spedizione) indicando la sede prescelta o, in ordine di preferenza, le sedi prescelte.
4. Sulla scorta della *graduatoria finale dei farmacisti idonei*, la regione procede ad abbinare ciascun farmacista con la sede o con le sedi prescelte partendo dal candidato primo in graduatoria fino all'ultimo, escludendo i candidati che non abbiano fatto pervenire risposta all'interpello o che abbiano trasmessa la stessa oltre il termine di 5 giorni (cinque) giorni di cui al punto 3. del presente articolo.
5. I farmacisti di cui al punto 4. del presente articolo sono convocati presso gli uffici della regione al fine di dichiarare l'«accettazione» o la «rinuncia/non accettazione» della sede farmaceutica oggetto della convocazione.
La non presentazione del farmacista presso gli uffici regionali nel giorno previsto per la convocazione equivale a «rinuncia/non accettazione».
6. Nell'ambito della convocazione di cui al punto 5. del presente articolo il farmacista può accettare o rinunciare, «rinuncia/non accettazione», la sede farmaceutica oggetto della convocazione medesima:

A. In caso di accettazione, il farmacista avrà a disposizione 30 (trenta) giorni, pena decadenza, (il termine è comprovato dal timbro dell'ufficio postale di spedizione) per comunicare alla regione:

- l'indicazione degli estremi dei locali per l'attivazione dell'esercizio farmaceutico;
- la ricevuta di versamento della tassa regionale di concessione;
- la documentazione di avvenuta corresponsione dell'indennità di avviamento, ove dovuta, o la documentazione attestante di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto, ex art. 110 TULS.



Decorsi i 30 (trenta) giorni il farmacista che non ha ottemperato agli adempimenti su indicati risulta essere rinunciatario, ossia si verifica l'ipotesi di <<*rinuncia/decorrenza dei termini*>>.

B. In caso di <<*rinuncia/decorrenza dei termini*>> (ossia qualora il farmacista che ha accettato la sede non provvede entro i 30 (trenta) giorni a comunicare i dovuti adempimenti alla regione) o di <<*rinuncia/non accettazione*>> (ossia qualora il farmacista non accetta la sede farmaceutica oggetto della convocazione), la sede farmaceutica medesima viene <<*offerta*>> al farmacista che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine di preferenza.

7. In caso di <<*rinuncia/decorrenza dei termini*>> (ossia qualora il farmacista che ha accettato la sede non provvede entro i 30 (trenta) giorni a comunicare i dovuti adempimenti alla regione) o di <<*rinuncia/non accettazione*>> (ossia qualora il farmacista non accetta la sede farmaceutica oggetto della convocazione), il candidato/farmacista non verrà più convocato per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto del medesimo interpello ma conserverà la propria posizione nella *graduatoria finale dei farmacisti idonei*, per il quadriennio di validità della stessa, e sarà nuovamente interpellato qualora vi siano sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili e oggetto di diverso procedimento di interpello.
8. In caso di volontaria <<*rinuncia a seguito dell'assegnazione*>> (ossia qualora il farmacista assegnatario rinunci alla farmacia) il farmacista/assegnatario non sarà più convocato dalla regione per l'<<*offerta*>> di altre sedi farmaceutiche per il periodo di validità della *graduatoria finale dei farmacisti idonei*.

ARTICOLO 3.

1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2. del presente Capo, la regione contatta l'*Azienda Sanitaria Regionale (ASReM)* invitando la stessa a determinare la indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, che



l'assegnatario della sede farmaceutica dovrà corrispondere al farmacista titolare uscente *ex art. 110 TULS* e *ex art. 12 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3.*

ARTICOLO 4.

1. Acquisita la documentazione di cui alla lettera **A.** del punto 6, articolo 2 del presente Capo, la regione adotta il provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica anche nel caso in cui non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, in quanto non ancora determinata, purchè il candidato dichiari di voler provvedere in tal senso e di aver preso gli opportuni contatti con l'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise..*
2. Il provvedimento di assegnazione di cui al punto 1. del presente articolo è trasmesso all'*Azienda Sanitaria Regionale (ASReM)* per il seguito di competenza.

ARTICOLO 5.

1. Le sedi farmaceutiche che risultano essere di nuova istituzione e quelle che risultano essere vacanti a seguito della indizione della procedura concorsuale di cui al Capo IV, e durante il quadriennio di validità della *graduatoria finale dei farmacisti idonei*, sono assegnate utilizzando la graduatoria medesima.
2. Le sedi farmaceutiche di cui al punto 1. sono ascritte alle seguenti tipologie:
 - A.** sedi farmaceutiche che risultano essere di nuova istituzione a seguito del procedimento di revisione della *Pianta Organica* delle farmacie dei comuni della regione di cui al Capo I;
 - B.** sedi farmaceutiche che risultano essere vacanti a seguito del procedimento di ricognizione delle sedi farmaceutiche di cui al Capo II.



ARTICOLO 6.

1. Le sedi farmaceutiche oggetto del concorso di cui al Capo IV e rese disponibili per volontaria <<rinuncia a seguito dell'assegnazione>> del farmacista/assegnatario, ex art. 2, comma 2, legge 389/99, sono conferite scorrendo l'ordine della *graduatoria finale dei farmacisti idonei* e sono <<offerte>> ai candidati/farmacisti che le abbiano prescelte, secondo il procedimento di interpello di cui all'articolo 2 del presente Capo.

ARTICOLO 7.

1. Le sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione possono, per la metà, essere assunte in gestione dal comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 475/68 e successive modificazioni.
2. La prelazione è esercitata alternativamente al concorso, ossia la sede farmaceutica è <<offerta>> in prelazione al comune/soggetto pubblico qualora l'ultima assegnazione della sede medesima sia stata in favore di un farmacista/soggetto privato.
3. Il comune esercita lo *jus prelationis* entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'<<offerta>> da parte della regione mediante l'adozione di atto deliberativo. La delibera deve essere tempestivamente comunicata alla Regione.
4. Qualora il comune non eserciti il diritto di prelazione nei termini di cui al punto 3. del presente articolo, la sede farmaceutica è assegnata scorrendo la *graduatoria finale dei farmacisti idonei* secondo il procedimento di interpello di cui all'articolo 2 del presente Capo.



CAPO VI

DISPENSARIO FARMACEUTICO

ARTICOLO 1.

1. Il <<*dispensario farmaceutico*>> è attivato in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed è istituito nel caso in cui, pur essendo prevista una sede farmaceutica in *Pianta Organica*, la stessa non risulti essere aperta. Esso è dotato di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati e non è incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della farmacia principale regolati dalla vigente legge regionale.
2. Il dispensario è istituito dalla Regione e l'atto è notificato al comune interessato, all'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* e al competente *Ordine Provinciale dei Farmacisti*.
3. La procedura di affidamento della gestione del dispensario farmaceutico è espletata dall'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise*.
La gestione del <<*dispensario farmaceutico*>> è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, anche di altro comune. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune.

ARTICOLO 2.

1. Il <<*dispensario farmaceutico stagionale*>> può essere istituito nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché in altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali. L'iniziativa per l'istituzione del <<*dispensario farmaceutico stagionale*>> è attivata dal comune interessato.



2. Il <<dispensario farmaceutico stagionale>> è istituito dalla regione a seguito della verifica dei presupposti stabiliti dalle norme di legge.

L'atto di istituzione deve espressamente indicare il periodo limitato dell'anno in cui il dispensario può essere aperto al pubblico e l'apertura dello stesso non può protrarsi per l'intero arco dell'anno solare ma deve avere carattere stagionale.

L'atto di istituzione del <<dispensario farmaceutico stagionale>> è notificato al comune interessato, all'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* e al competente *Ordine Provinciale dei Farmacisti*.

4. La procedura di affidamento della gestione del <<dispensario farmaceutico stagionale>> è espletata dall'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise*.

* * *

CAPO VII

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DECENTRATE

ARTICOLO 1.

1. Il presente Capo definisce i criteri di selezione e le modalità di predisposizione della graduatoria dei farmacisti titolari interessati al decentramento delle farmacie nell'ambito del proprio territorio comunale. In presenza di più farmacisti titolari interessati al decentramento di una o più sedi farmaceutiche nell'ambito del proprio territorio comunale, ai fini dell'assegnazione delle farmacie medesime, si applicano i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.



ARTICOLO 2.

1. Le sedi farmaceutiche oggetto del decentramento sono assegnate mediante l'indizione di avviso pubblico volto alla selezione dei farmacisti titolari interessati.

L'avviso pubblico è indetto con deliberazione della *Giunta Regionale* e dovrà indicare le sedi farmaceutiche oggetto del decentramento, i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, i termini e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'espletamento della selezione medesima.

ARTICOLO 3.

1. Nell'ambito del procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto del decentramento è nominata la *Commissione Tecnica*.

La *Commissione Tecnica* è nominata con *decreto del Presidente della Giunta Regionale*.

2. La *Commissione Tecnica* è così composta:

- dirigente regionale dell'Assessorato alla Sanità;
- presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia competente per territorio o suo delegato;
- rappresentante dell'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise*;
- farmacista titolare designato dall'*Ordine Provinciale dei Farmacisti* competente per territorio;

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale della carriera direttiva.

3. La *Commissione Tecnica* ha il compito di:

- verificare il possesso dei requisiti per il singolo candidato/farmacista;
- assegnare il punteggio ad ogni singolo candidato/farmacista sulla base dei criteri di cui al seguente punto 4. del presente articolo;
- redigere la graduatoria finale.



4. La *Commissione Tecnica* ha a disposizione per ogni singolo candidato/farmacista un punteggio massimo di 100 (cento) punti così ripartito:

- minor fatturato della farmacia, rimborsato dal *Servizio Sanitario Nazionale* (SSN), calcolato sulla media degli ultimi 3 (tre) anni intendendo per <<minor fatturato rimborsato dal SSN>> le spettanze dovute dal SSN alle farmacie comprendenti il netto della spesa convenzionata, il netto della distribuzione per conto, il netto dell'integrativa e della protesica: fino a 50 (cinquanta) punti;
- concentrazione delle farmacie nell'ambito della stessa zona: fino a 30 (trenta) punti;
- maggior numero di anni di esercizio della titolarità della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda: fino a 15 (quindici) punti;
- sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo a carico del singolo candidato/farmacista: fino a 5 (cinque) punti.

A parità di punteggio è preferito il candidato/farmacista con più anni di iscrizione all'Albo regionale dei farmacisti.

ARTICOLO 4.

1. La Commissione formula la graduatoria dei candidati/farmacisti idonei secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria è approvata dalla *Giunta Regionale* con propria deliberazione ed è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise* (BURM).

ARTICOLO 5.

1. Le sedi farmaceutiche oggetto del decentramento sono assegnate dalla Regione. Il provvedimento di assegnazione è trasmesso all'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* per il seguito di competenza.